

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - notificazione – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5628 del 08/06/1999

Copia autentica del ricorso e del decreto - Autenticazione del cancelliere - Mancanza della data - Nullità - Esclusione - Irregolarità - Sussistenza - Conseguenze sugli atti successivi ed in particolare sulla notificazione anche agli effetti di cui all'art. 644 cod. proc. civ. - Esclusione.

Prova civile - documentale (prova) - copie degli atti - di atti pubblici - Autenticazione - Previsione della indicazione della data ex art. 14 della legge n. 15 del 1968 - Mancanza - Nullità - Esclusione.

In relazione alla previsione del secondo comma dell'art. 643 cod. proc. civ., in base alla quale il ricorso ed il decreto ingiuntivo sono notificati per copia autentica al debitore ingiunto, l'assenza nell'autenticazione, effettuata dal cancelliere e risultante sulla copia notificata, della indicazione della data di esecuzione dell'autenticazione stessa, si traduce in una semplice irregolarità, inidonea a rendere nullo detto atto e gli atti successivi (ivi compresa la notificazione) ed in particolare a rendere privo di effetti ai sensi dell'art. 644 il decreto ingiuntivo, poiché elemento essenziale dell'autenticazione è l'attestazione della sua conformità all'originale e la mancata indicazione della data non incide su di essa, con la conseguenza che, in difetto di previsione espressa della nullità per tale omissione (non stabilita neppure dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, che nel secondo comma, disciplinando l'autenticazione di copie, prescrive, fra l'altro, l'indicazione della data del rilascio dell'autenticazione stessa, senza comminare alcuna sanzione di nullità per il mancato rispetto di tale prescrizione), deve escludersi che la nullità, non pronunciabile ai sensi del primo comma dell'art. 156 cod. proc. civ. appunto perché non comminata dalla legge, possa dichiararsi ai sensi del secondo comma di tale norma, cioè per la mancanza nell'atto dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5628 del 08/06/1999